



OGGETTO: Circolare 20.2025

Seregno, 16 aprile 2025

RIAMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE-QUATER

La Legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024), ha previsto, limitatamente ai debiti indicati nelle dichiarazioni presentate a suo tempo per aderire alla "Rottamazione-quater", che i contribuenti decaduti alla data del 31 dicembre 2024 dalla disposizione agevolativa a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, possano essere riammessi alla definizione agevolata di tali debiti.

Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti - già oggetto di un piano di pagamento della "Rottamazione-quater" - per i quali:

- i) non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
- ii) per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

La riammissione alla definizione agevolata

La legge 15/2025 ha previsto la riammissione alla rottamazione quater per coloro che, al 31 dicembre 2024, sono incorsi nell'inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere a seguito dell'adesione a quella procedura.

In sostanza, per aderire alla riammissione i contribuenti devono presentare apposita domanda **entro il 30 aprile 2025**, utilizzando il nuovo servizio "Riammissione Rottamazione-quater" disponibile sul sito www.agenziaentrate-riscossione.gov.it, sia in area riservata sia in area pubblica.

Nella sezione Definizione agevolata, tramite il servizio "Riammissione Rottamazione-quater", è possibile selezionare direttamente le cartelle e gli avvisi che si vogliono includere nella domanda di riammissione tra quelle che vengono proposte automaticamente, indicando poi il numero di rate in cui si vuole effettuare il pagamento. Il servizio propone, infatti, solo le cartelle e gli avvisi relativi ai debiti già oggetto di «Rottamazione-quater» per i quali ricorrono i presupposti per la riammissione.

Per inviare la domanda tramite il servizio "Riammissione Rottamazione-quater", disponibile nell'area pubblica, invece, bisogna compilare il form online.

Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata.

In particolare, in base a quanto previsto dalla legge:

- in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2025 oppure
- fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Comunicazione dell’Agenzia della riscossione

Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il prossimo 30 aprile, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, **entro il 30 giugno 2025**, una comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Alle somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata saranno, altresì, dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023. Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata, terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta "decadenza" del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di "capitale".

Si rammenta che la "decadenza" da un piano di pagamento della Definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di "sanzioni" e "interessi".

Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla "decadenza" del piano, viene considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di "capitale" (ossia le somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e si riserva ulteriori approfondimenti.

Studio Commercialista Associato Contrino